

Luigi Gennaro

**Agricoltura e contratti agrari nelle carte longobarde
di Santa Sofia di Benevento (secc. VIII-XI)**

*Agriculture and agricultural contracts in the Lombard documents
from the archive of St. Sofia of Benevento (8th-11th centuries)*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'agricoltura della colonizzazione longobarda nel Mezzogiorno - 3. La testimonianza delle carte del monastero di Santa Sofia di Benevento - 4. Conclusioni: la luce della storia e i vetri appannati della storiografia.

ABSTRACT: The economy of Lombard Italy was essentially agricultural, and the Duchy (later Principality) of Benevento is no exception. The study of the documents that belonged to the Lombard archive of St. Sofia of Benevento, Arechi II's favorite foundation, carried out with the precise aim of identifying the contracts representative of the rural reality, offers on the one hand the possibility of outlining the forms of the economic and socio-legal aspects of agricultural activity, and on the other to glimpse, behind the contingency of concrete cases, the historical guidelines of Lombard law, as the result of the adaptation of an originally nomadic people to the complex Italian reality.

KEYWORDS: Lombards, Benevento, Agriculture.

1. *Introduzione*¹

Trattare oggi di Longobardi è compito arduo e, secondo alcuni, privo di senso²: a fronte di un interesse sociale mai sopito, l'accademia rileva una complessiva stagnazione degli studi causata dal sostanziale esaurimento delle fonti scritte, non adeguatamente ristorate dal pur cospicuo apporto del dato archeologico. Soprattutto incombe sulla materia la mole ormai insormontabile della letteratura giuridica e diplomatica ottocentesca³, condotta non solo con risalenti criteri oggi non sempre condivisibili⁴, ma anche limitata, nelle conclusioni talora troppo affrettatamente fatte proprie dai moderni, da una conoscenza imperfetta di fonti e di circostanze che, se fosse stata meglio indirizzata dai successivi sviluppi della ricerca, di certo avrebbe portato gli antichi maestri in altre direzioni⁵. Il risultato è che lo storico contemporaneo spesso rigira sempre lo stesso materiale, talvolta – peraltro – senza aver imparato la lezione dell'archeologia storica⁶, che imporrebbe il superamento dei confini positivisti (e neo-

¹ Tutte le leggi longobarde citate sono tratte da C. Azzara-S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, Roma 2005; le abbreviazioni seguono la tradizione.

² Cfr. P. Delogu, *Ritorno ai longobardi*, in G. Archetti (cur.), *Desiderio: il progetto politico dell'ultimo re longobardo*, Spoleto 2015, p. 19.

³ Cfr. F. Macino, *Sulla storiografia giuridica europea dell'Ottocento in tema di diritto longobardo*, in «Historia et ius», XV (2019), paper 9; L. Moscati, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», III (2003), pp. 163-178.

⁴ Così Bognetti, sempre sferzante, descriveva «i nostri storici del diritto, troppo impegnati ad azzeccare qualche coincidenza di verbi e di avverbi credendo così di scoprire le fonti degli Editti longobardi» (G. P. Bognetti, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in *Studi in onore di G. De Francesco*, Milano 1957, pp. 235-256, e ora in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, Milano 1968, IV, p. 117).

⁵ Cfr. L. Loschiavo, *Il più antico «processo» longobardo: per una rilettura*, in «Reti Medievali Rivista», XXII, 2 (2021), pp. 141-144; cfr. A. Lizier, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale*, Palermo 1907, pp. IX-X.

⁶ Per le definizioni teoriche v. P. P. A. Furnari et al. (curr. e autori), *Historical Archaeology*, Abingdon 2017, pp. 1-20; C. R. De Corse, *Historical Archaeology: methods, meanings and ambiguities*, in J. Anquandah et al. (curr.), *Current Perspectives in the Archaeology of Ghana*, Accra 2014, pp. 139-163; una succinta definizione è in B. J. Little, *Historical Archaeology*, Londra-New York 2016, p. 59: «Material culture includes all things that are somehow influenced by the culture that created them. Therefore, it not only includes objects excavated from below the ground, but also written and printed documents». In Italia il metodo dell'archeologia storica è stato integrato e riproposto da Tiziano Mannoni nel più ampio concetto di «archeologia globale», con essa intendendo «la raccolta di quegli «insiemi di informazioni» che le diverse fonti, archeologiche e non, mettono a disposizione per rispondere, ciascuna per le proprie possibilità, alle domande dello storico [...] Rivolgersi alla documentazione di carattere storico, ai dati epigrafici, ai dati etnografici, alle tradizioni orali, alla

positivisti) tra la storia e l'archeologia⁷, sicché i due piani restano, nei fatti se non già in teoria, del tutto non comunicanti tra loro.

Avrebbe dovuto dunque destare un certo scalpore, nel 2021, la pubblicazione scientifica del cospicuo tabulario di età longobarda che fu del celebre monastero di Santa Sofia di Benevento⁸, le cui carte sono oggi sparse in più archivi⁹, e quindi non facilmente reperibili dagli studiosi. Anche se certamente non tutto il materiale edito era sconosciuto all'accademia, l'edizione ha finalmente consentito di accedere in un unico luogo, e con altissima qualità di trascrizione, alle pergamene della più importante fondazione della capitale della *Langobardia minor*: si tratta dunque di un'occasione imperdibile per rivedere antiche interpretazioni, e – perché no – per individuarne di nuove e mai azzardate.

Per la loro natura i documenti custoditi presso il tabulario in parola sono, ovviamente, atti giuridici¹⁰; parlano dunque dell'organizzazione socio-economica dei Longobardi meridionali¹¹, ma anche degli altri popoli con cui essi vennero in contatto, come gli Slavi (TSS, 40) e i Normanni (TSS, 107). È quindi piuttosto frustrante osservare il nessun interesse degli storici giuristi nei confronti di questa inedita occasione di studio, indifferenza giustificata, per la verità, da una precisa deriva tematica della materia che risale all'incirca alla metà del secolo scorso¹². Se si fosse avanzata qualche ricerca, però, sarebbe stato subito palese che queste carte longobarde, al di là dell'interesse prettamente storico e localistico, si prestano come banco di studio di una società che operò in contesti giuridici ed economici notevolmente diversi dai precedenti come dai

toponomastica, alla linguistica storica, non inficia la centralità dello studio della cultura materiale e non significa abbandonare l'archeologia ad una pratica dilettantesca [...] ma fare fino in fondo opera di storici» (D. Manacorda, *Lezioni di archeologia*, Bari 2021, pp. 230-231).

⁷ G. Archetti, *Guardando ai Longobardi tra storia e archeologia*, in *Prima e dopo Alboino. Sulle tracce dei Longobardi*, San Vitaliano 2019, pp. 24-25; v. anche S. Tabaczyński, *Tradizione positivista e «nuova archeologia»*, in «Archeologia Medievale», XI (1984), pp. 7-34.

⁸ E. Cuzzo-L. Esposito-J. M. Martin, *Le pergamene del monastero di Santa Sofia di Benevento (762-1067)*, Roma 2021; in séguito TSS.

⁹ P. Massa, *L'archivio dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento*, in «Archiv für Diplomatik», LXII (2016), pp. 460-465.

¹⁰ Uno studio complessivo della documentazione longobarda meridionale è in P. Bertolini, *«Actum Beneventi»: documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX)*, Milano 2022.

¹¹ Per un'analisi geografica delle proprietà negoziate nelle carte del tabulario v. P. Massa, *Dei monasteri e di altre chiese. Note diplomatico-archivistiche nelle carte beneventane e irpine di VIII-XII secolo*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», CIII (2003), pp. 139-140.

¹² Una sintesi critica del problema sta in L. Loschiavo, *Bambini e fanciulli nella legislazione longobarda*, in *L'infanzia nell'alto medioevo*, Spoleto 2021, pp. 379-380.

successivi, imprimendo una dimensione caratteristica ed irripetibile alla storia del Meridione. Studiare i Longobardi significa, dunque, studiare un «altro» diverso da noi ma che è ormai inscindibile parte di noi, e la cui memoria aleggia prepotentemente sul nostro presente.

Giovi qui una precisazione scolastica, ma necessaria: il diritto longobardo è un diritto *preirneriano*¹³, precedente cioè quella vera e propria rivoluzione culturale, attuata soprattutto ad opera dei maestri bolognesi tra XI e XII secolo, che è ancor oggi a fondamento dell'idea del diritto come scienza, basata su principii astratti e organizzati in un quadro razionale che muove da un dato normativo fatto oggetto di rigorosa indagine scientifica¹⁴. Il diritto Longobardo al contrario, fondato tradizionalmente su una consuetudine forse nemmeno orale ma brutalmente fattuale¹⁵, nel suo stato primigenio appare ancora disciolto nella società, di guisa che non sembri possibile separare società e diritto, ma ambedue si esprimano l'una nell'altro, e viceversa, al fine di ottenere quel concreto punto di equilibrio che taluno chiama contratto sociale¹⁶.

Anche le contorte opere legislative attuate dai regnanti longobardi, da Rotari a Liutprando, con i dovuti distinguo, non devono essere lette nell'ottica del compromesso politico, ma rientrano concettualmente nel tipico quadro della positivizzazione di una prassi consuetudinaria o giurisprudenziale che il Re e la sua corte considerano meritevole di fissazione perché coerente con un «comune sentire», da intendersi in maniera assai più ampia e diversa dal nostro concetto

¹³ Riesumo qui l'etichetta adoperata estensivamente dagli antichi maestri, e in particolare da P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933.

¹⁴ M. Bellomo, *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, in C. Violante - J. Fried (curr.), *Il secolo XI: una svolta?*, Bologna 1993, pp. 237-256; M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Leonforte 2016, p. 86 e ss.; E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2020, p. 251 e ss.; M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino 2013, pp. 37-54.

¹⁵ Cfr. A. Solmi, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, Modena 1898, p. 11 e ss..

¹⁶ Per la questione nella medievistica: cfr. W. Ullmann, *Historical jurisprudence, historical politology and the history of the Middle Ages*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze 1966, pp. 195-224. Per il nostro tema: cfr. G. A. Nobile Mattei, *La legislazione beneventana: lo spirito e la lettera*, in «Studi Medievali», LVII, 2 (2016), pp. 483-526; L. Loschiavo, *Legislazione e prassi nella Benevento longobarda*, in «Index», XLVI (2018), pp. 539-558.

di «maggioranza»¹⁷: e così afferma Rotari¹⁸ (l'anno 643) di legiferare «*inquirentes et memorantes antiquas legis patrum nostrorum, quæ scriptæ non erant [...] pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum*» (Roth. 386), e Liutprando gli fa eco precisando di aggiungere all'*Edictum* dell'illustre predecessore solo «*ea quæ nobis nostrique iudicibus et reliquis Langobardis fidelibus nostris ob Dei timore atque amore recta conparuerunt*» (Liut. Prologo della legiferazione del V anno, il 717).

Pur volendo dare risalto, nell'attività legislativa, all'*auctoritas* del Rex in quanto tale¹⁹, è evidente che la norma emanata non sia concepita come tale semplicemente per effetto dell'atto giuridico della promulgazione, ma solo in quanto avente almeno uno dei requisiti dell'*antiquitas* e del comune *consensus*: deve, insomma, esistere già, pur se in maniera embrionale, nella coscienza collettiva del popolo, che deve quantomeno considerare «*recta*» (cioè conforme ai proprii principii costituzionali non scritti) la statuizione del Rex, il quale pesca da un mare di norme, effettive o ipotetiche, che restano tendenzialmente non positivate, e nondimeno vigenti in parallelo alla legge scritta e con pari autorità²⁰. Queste consuetudini che rimasero orali si palesano prepotentemente

¹⁷ Cfr. A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 134; M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, cit., pp. 65-66; C. Azzara, «... *quod caverfeda antiqua usque nunc sic fuisset*». *Consuetudine e codificazione nell'Italia longobarda*, in S. Gasparri (cur.), *Alto medioevo mediterraneo*, Firenze 2005, pp. 252-253; M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, cit., pp. 6-11; G. A. Nobile Mattei, *La legislazione beneventana: lo spirito e la lettera*, cit., pp. 491-493. La tesi non è in contrasto con l'osservazione che rileva il sicuro apporto di altre tradizioni giuridiche entro il perimetro dell'*Edictum Rothari* (cfr. A. Solmi, *ivi*, pp. 135-136), evidentemente penetrate dopo la conquista nella mentalità collettiva, e per questo confluite in un testo legislativo che resta sempre e comunque opera corale di un popolo, e non già compromesso ragionato di un'autorità politica in senso moderno.

¹⁸ Non possiamo qui sintetizzare l'imponente letteratura in merito, rimandiamo solo ad uno tra i più recenti studii sull'*Edictum*: L. Loschiavo, *Looking at the Edict of Rothari between German, ancestral Customs and Roman Legal Traditions*, in «*Roma Tre Law Review*», II (2019), pp. 65-90.

¹⁹ Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., pp. 85-88, il quale sostiene che l'*Edictum* (e, dunque, anche le *leges* successive) fosse squisita emanazione dell'autorità del sovrano, magari giustificata da contingenze politico-militari.

²⁰ Il che comporta, evidentemente, che le stesse *leges* si applicassero a tutti i Longobardi italiani a prescindere dall'obbedienza a Pavia, a Spoleto o a Benevento, ma non tanto per dipendenza dal *Regnum*, quanto perché queste norme esistevano già o quantomeno potevano esistere nell'ottica di una persona sensata, ed erano state solo codificate dai sovrani. Sono concordi sull'applicazione a Benevento delle leggi della *Langobardia maior*, tra tutti, G. A. Nobile Mattei, *La legislazione beneventana: lo spirito e la lettera*, cit., pp. 495-496; T. Indelli, *Giustizia e ordinamenti giudiziari nel ducato longobardo di Benevento*, in «*Reti Medievali Rivista*», XX, 2 (2019), p. 52; *contra* A. Bucci, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno 2012, p. 54 in nota, ove si sostiene che «*i duchi [di Benevento, ndr.] non riconoscevano alcuna legge che la loro*».

nell'incontenibile varietà giuridica dei documenti longobardi superstiti, né quelli di Santa Sofia fanno eccezione, come vedremo; e però in assenza del corpo sociale vivo che le aveva prodotte, e che continuamente ne faceva nuovi accomodamenti, a noi pervennero solo come scheletri riferiti a circostanze particolari, non assolutizzabili per desumere principii generali al di fuori del ristretto contesto in cui sono attestate, e che costituisce, in fine, l'unico orizzonte storico documentato della loro esistenza.

Caduto con la sorte infausta dell'ultimo conflitto mondiale l'interesse per il germanesimo²¹, che – complice il tramite risorgimentale di Manzoni²² – per decenni aveva giustificato l'attaccamento al tema longobardo nonostante le avversioni dei partiti neoguelfi²³, esso non poteva aspettarsi di sopravvivere molto nel contesto della storia giuridica. Nonostante l'opera meritoria di Gian Piero Bognetti, che nell'immediato dopoguerra tentò, da storico del diritto, di rivitalizzare la longobardistica con la geniale invenzione dell'archeologia medievale, fino ad allora negletta in Italia²⁴, la storia giuridica ha preferito accantonare quasi del tutto i Longobardi, non senza gettare, talora, un certo discredito sugli studi altomedievalistici²⁵. Il successo della scuola di Calasso, proprio nel periodo in cui Bognetti concludeva la sua vicenda terrena, per forza di cose doveva suggerire strade diverse da quelle già battute in oltre cent'anni di ricerche: la storia del diritto, si può ben dire, si collocò dal secolo XII in poi, e il medioevo giuridico divenne quello del diritto comune, che aveva prodotto una dottrina passibile di analisi con strumenti logici direttamente antenati di quelli del diritto moderno²⁶.

²¹ Si veda il lapidario commento di Bognetti contro l'appropriazione nazista della germanistica in G. P. Bognetti, *Storia, archeologia e diritto nel problema dei longobardi*, in *Atti del primo Congresso Internazionale di Studi Longobardi*, Spoleto 1952, p. 74, ora in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, Milano 1967, III, p. 197 e ss.. La vicenda scientifica è ricostruita, con bibliografia, in P. De Logu, *Le origini del Medioevo*, Roma 2010, pp. 368 e 373-374.

²² E. Artifoni, *Ideologia e memoria locale nella storiografia italiana sui Longobardi*, in C. Bertelli - G. P. Brogiolo (curr.), *Il futuro dei Longobardi*, Milano 2000, pp. 219-227.

²³ S. Gasparri, *La storiografia italiana e i secoli bui: l'esempio dei Longobardi*, in «Dimensões», XXXII (2014), pp. 182-205.

²⁴ R. Francovich - D. Manacorda (curr. e autori), *Dizionario di Archeologia*, Roma-Bari 2017, pp. 307-308; S. Gelichi, *Introduzione all'archeologia medievale: storia e ricerca in Italia*, Roma 2018, p. 72 e ss.; G. Archetti, *Guardando ai Longobardi tra storia e archeologia*, cit., p. 20.

²⁵ Cfr. L. Loschiavo, *Bambini e fanciulli nella legislazione longobarda*, cit., p. 379.

²⁶ Sulla rivoluzione scientifica operata da Calasso si v. soprattutto M. Bellomo, *Dal Medioevo delle consuetudini signorili al 'Medio Evo del diritto' di Francesco Calasso*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», XXIX (2018), pp. 11-21; M. Bellomo, intervento in P. Grossi (cur.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno*, Milano 1993, p. 21 e ss.; A. Padoa-Schioppa, intervento ivi, pp. 106-107; F. Martino, intervento ivi, p. 154; L. Loschiavo, *Francesco Calasso, il 'sistema del diritto comune' e il desiderio di un'Europa del diritto*, in «Rivista

2. L'agricoltura della colonizzazione longobarda nel Mezzogiorno

Per introdurre il problema del rapporto tra i Longobardi del Sud e il loro territorio è opportuna una premessa, nota ma non molto frequentata dagli storici giuristi²⁷: il regno e i ducati longobardi, come ben indagato dalla letteratura moderna, sarebbero stati degli organismi politici basati essenzialmente sulla proprietà fondiaria, in cui l'apparato sovrano si reggeva, in estrema sintesi, sulla mera rendita agricola, e non su forme di tassazione pervasiva come nell'Impero Romano o negli stati musulmani del Mediterraneo²⁸. Questa caratteristica strutturale della *Langobardia*, se corretta, è forse ravvisabile nella stessa memoria dell'elezione di Autari (anno 584), come narrata da Paolo Diacono: i duchi, una volta eletto il monarca, «*omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit, unde rex ipse sive qui ei adhaerent eiusque obsequiis per diversa officia dediti alerentur*»²⁹.

I duchi, dunque, non ebbero dubbi nel considerare che il *Rex*, in quanto tale, non solo dovesse mantenersi personalmente, ma di più dovesse essere identificato come colui che aveva proporzionalmente più beni di coloro che fino ad allora erano stati suoi pari. Né ci possono essere dubbi sul fatto che queste «*substantia*» siano state, in soldoni, proprietà fondiarie. E così Chris Wickham è giunto a definire la statualità longobarda come «*land-based state*»³⁰: lo «*stato*» (se di «*stato*» in senso moderno si può parlare)³¹ dal punto di vista economico è sostanzialmente un'enorme azienda agricola che, direttamente o indirettamente, sostiene la corte e l'apparato burocratico. Certo la teoria del Wickham non è necessariamente da approvarsi in toto, ma con riguardo ai Longobardi ha il pregio di evidenziare il ruolo che la terra ebbe nel nord e del sud dell'Italia altomedievale, un peso senz'altro maggiore che in altre aree del Mediterraneo nella stessa epoca.

Le rare voci contrarie a questa ricostruzione fanno tipicamente riferimento all'esistenza delle cosiddette «*casa tributaria*», delle aziende agricole attestate con questa etichetta nell'Editto di Rotari, ove leggiamo che «*nulli liceat pro quolebit debitum casa ordinata tributaria loco pigneris tollere, nisi servus, ancillas, vaccas, pecoras*»

Internazionale di Diritto Comune», XXXIV (2023), pp. 277-296.

²⁷ Cfr. per tutti M. Bellomo, *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002, pp. 50-52.

²⁸ C. Storti, *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo*, Spoleto 2015, p. 466-467.

²⁹ Paolo Diacono, *De gestis Langobardorum*, III, 16, in Migne PL, XCV, col. 518.

³⁰ C. Wickham, *Framing the early middle ages*, Oxford 2006, pp. 56-59 e 115-120.

³¹ Cfr. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965, pp. 30-35.

(Roth. 252)³². Proprio da quest'unica attestazione normativa, e da alcune evidenze documentarie – tutte riferite però alla *Langobardia maior* –, si è ricavata in letteratura una teoria che sostanzialmente ammette l'esistenza di forme di tributo gravanti su aziende agricole in favore della Corona, che apparirebbe in veste di concedente³³, limitando così l'interpretazione del dominio longobardo come essenzialmente agricolo. Si tratta di una questione irrisolvibile sulla carta, perché i documenti longobardi, nella loro episodicità, non consentono di ricostruire quadri validi per tutte le terre e tutti i secoli in cui si svolse l'esperienza longobarda³⁴.

In ogni caso queste «*casae*» dal punto di vista economico erano aziende agricole, sicché il tema rafforza piuttosto l'idea dell'economia longobarda come complessivamente «*land-based*», nonostante la circolazione monetaria³⁵, e potrebbe anche contribuire a formare una lettura superficiale – ma non per questo in sé errata – della maggioranza delle carte longobarde superstiti come atti di disposizione di unità economiche produttive di reddito agricolo.

Dal punto di vista della storia del diritto quest'ultimo aspetto è di un qualche interesse: com'è noto la dottrina ottocentesca aveva individuato, nel ribollire della legislazione liberale, la macrocategoria dei «contratti agrari», intesi – con innumerevoli sfaccettature concrete – come regimi della condotta dei fondi; in tal senso si orientò anche la storia giuridica, come al solito ricavando un mero

³² Si badi che per «*pignus*» nel diritto del nostro medioevo si deve intendere tanto ciò che è posto a garanzia del *debitum* (*pignoris datio*), quanto ciò che il creditore, alla scadenza dell'obbligazione, trattiene dal patrimonio del debitore «*loco pignoris*» (*pignoris capio*) per un certo numero di giorni, più o meno ampio a seconda della distanza del debitore, per forzare quest'ultimo ad adempiere. Se neanche così il debitore adempie il giudice può attribuire i beni pignorati in uso al creditore finché questi non fosse stato soddisfatto, «*et iustitia facta pignus restitutum*» (Roth. 251); per tutto cfr. F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, Roma-Torino-Firenze 1909, III, p. 272; sulla *pignoratium* longobarda nelle evoluzioni successive si veda F. Roggero, «*Per guardiam et fideiussorem*»: la *wadia germanica* nelle *glosse alla Lombarda*, Roma 2003, p. 61 e ss.. In quest'ultima ipotesi tratta dall'*Edictum* l'aspetto rilevante (forse più con l'occhio moderno che con quello dei maestri ottocenteschi) è il transito del pegno da una funzione di garanzia ad una di *datio in solutum*, ipotesi tendenzialmente negata dal diritto romano, con la rilevante eccezione del patto marciano.

³³ Cfr. F. Carminati - A. Mariani, *Le case tributarie nelle leggi e nei documenti longobardi*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», XCVII (2017), pp. 99-134.

³⁴ Una breve sintesi critica delle attuali posizioni della medievistica sul problema delle «*casae tributarie*», che riprende le tesi maggioritarie, sta in A. Di Muro, *La terra, il mercante e il sovrano: economia e società nell'VIII secolo longobardo*, Potenza 2020, pp. 21-22 nota n. 42.

³⁵ A. Sparano, *Agricoltura, industria e commercio in Salerno longobarda*, in «*Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli*», X (1962-1963), p. 182 e ss..

calco dal diritto vigente³⁶. Tuttavia, mentre nell'esperienza giuridica odierna, peraltro rivoluzionaria rispetto al modello napoleonico e post-napoleonico del codice unitario del 1865, il contratto agrario è tendenzialmente strutturato attorno ad una figura di imprenditore agricolo avente determinate caratteristiche giuridiche e socio-economiche, che lo rendono radicalmente diverso da ogni altro imprenditore³⁷, proprio per le ragioni anzidette sarebbe strano voler adoperare una simile categoria in un contesto in cui la maggioranza degli atti di disposizione – comprese le liberalità – è finalizzata a organizzare, massimizzare e trasferire rendite agrarie di un qualche tipo. Non si vedrebbe, insomma, la specificità giuridica del contratto agrario che, nel nostro diritto, giustifica la ricostruzione di una categoria autonoma, né tantomeno i Longobardi identificarono mai alcuni tipi contrattuali come specifici del settore agricolo, il che forse – ma con scarso significato scientifico – avrebbe potuto dare una ragion d'essere all'etichetta. Si deve ritenere, dunque, che non sia giustificato, sulla base della dottrina contemporanea, l'uso dell'espressione «contratti agrari» riferita all'esperienza longobarda, salvo adoperarla in termini assolutamente generici per intendere un atto dispositivo che, in concreto, produca effetti economici eminentemente agricoli³⁸.

La dimensione dei «contratti agrari» longobardi, come che li si voglia intendere, va comunque contestualizzata nella realtà geografica e sociale del

³⁶ Cfr. S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo*, Torino 1904; per le impostazioni novecentesche basate su questo entroterra teorico si veda almeno P. Grossi, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'Alto Medioevo italiano*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 487-529, in part. p. 489, in cui l'autore sentiva già il bisogno di legittimare la posizione di studio per evitare una «falsazione storica».

³⁷ Cfr. A. Germanò, *I «contratti agrari» tra contratti costitutivi dell'impresa agricola e contratti per l'esercizio dell'impresa agricola*, in A. Germanò - E. Rook Basile, *I contratti agrari*, Assago 2015, p. 3 e ss.

³⁸ A tal riguardo si osserverà che il Martin parlò di «contratti scritti tra un proprietario e un concessionario», ed è una categorizzazione storiografica accettabile, ma non sovrapponibile a quella di «contratto agrario» (J. M. Martin, *I contratti agrari altomedievali di area campana*, in A. Cortonesi et al. (curr.), *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, Bologna 2006, p. 2; come si vede dal titolo dell'opera il contratto agrario è accostato al rapporto di lavoro, ma l'attività del concessionario non è – e probabilmente non è mai stata – una *locatio operis*). Queste espressioni falsamente tecniche ricorrono nella medievistica generalista, dove sembrano indicare un «contratto genericamente riguardante la coltivazione della terra» (ad es. Vito Loré, *Obblighi di lavoro, patti agrari e dipendenze personali. La gestione del patrimonio dei principi nel Mezzogiorno longobardo (secoli X e XI)*, in «Reti Medievali Rivista», XXIV, 1 (2023), pp. 329-348): questo non è che un residuo della longobardistica giuridica ottocentesca che si aggira, come un fantasma, nella letteratura moderna, la quale – non comprendendone più gli orizzonti scientifici e i ragionamenti, tutti basati sulla giurisprudenza italiana del XIX secolo – ne riadopera con disinvoltura i modelli, ridotti a mere etichette.

Mezzogiorno medievale. Il territorio della *Langobardia minor* corrisponde a quello anticamente abitato e colonizzato dalle *gentes* italiche³⁹, e fu pesantemente condizionato dalla cultura longobarda nonostante la presenza di significative enclavi bizantine che, tuttavia, nella loro sopravvivenza rivestirono concretamente ruoli economici molto diversi nel difficile dialogo con il ducato germanico. La dimensione dei rapporti tra Longobardi e Romani, sia in generale che con riferimento al solo settore agricolo, presumibilmente nuovo per una popolazione che nasceva nomade⁴⁰, costituisce un problema classico degli studi sull'alto medioevo italiano che oggi sarebbe inutile ricostruire al di fuori del perimetro delle vecchie e nuove fonti documentali e archeologiche⁴¹, perché il livello di incertezza e soggettività delle interpretazioni delle fonti normative è giunto, in oltre centocinquanta'anni di ricerche, a soglie non più accettabili per un sano confronto scientifico.

Se si accetta quindi che la via dell'esegesi normativa non sia più percorribile da sola, ci si rivolgerà in prima battuta al dato materiale. Si osserverà a tal riguardo che gli apporti dell'archeologia sulla dimensione rurale della Campania altomedievale, cresciuti a dismisura negli ultimi cinquant'anni, sono caratterizzati da una notevole episodicità tematica pur nello stabile interesse per la materia, ed hanno dato vita ad una letteratura fortemente territorializzata anche dal punto di vista dell'interpretazione delle fonti scritte⁴²: un aspetto condiviso,

³⁹ Non è questa la sede per approfondire il tema, ma Arechi II, primo a fregiarsi del titolo di *princeps*, amava intitolarsi «*princeps et dux Samnitum*», direttamente ricollegando il dominio longobardo, «altro» rispetto a quello romano, con quello degli antichi Sanniti, la cui specificità è ancor oggi viva nell'identità popolare beneventana (cfr. il necrologio negli *Annales beneventani monasterii Sanctae Sophiae*, ed. in O. Bertolini, *Gli «Annales beneventani»*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano», XLII (1923), p. 112). Arechi, ovviamente, adoperò anche il titolo di «*princeps gentis Langobardorum*», che dopo la caduta di Desiderio poteva assumere anche un'accezione anti-franca (cfr. G. Zornetta, *Italia meridionale longobarda*, Roma 2020, p. 85; G. A. Nobile Mattei, *806-856: una svolta autoritaria nel Principato di Benevento*, in M. Rotili (cur.), *Studi su Benevento longobarda*, Benevento 2018, p. 114 e ss.).

⁴⁰ Era l'opinione degli antichi maestri: cfr. P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1939, p. 57; v. anche A. Tagliaferri, *Per una storia economica dell'altomedioevo: il contributo dei primi Longobardi*, in G. Fornasir (cur.), *Atti del convegno di studi longobardi (Udine-Cividale 15-18 maggio 1969)*, Udine 1970, pp. 114-115 e ss..

⁴¹ C. Storti, *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, cit., p. 430.

⁴² Citeremo solo alcuni studi di attuale interesse le cui ricostruzioni possono risultare utili anche al lettore non esperto: M. Rotili, *I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento*, in G. Roma (cur.), *I Longobardi del sud*, Roma 2010, p. 1 e ss.; F. Marazzi, *Una valle italiana fra tarda antichità e alto medioevo: il tessuto insediativo rurale della valle del Volturno (Molise – Campania) fra IV e XII secolo*, in «Civitas Aliphana», 2003, pp. 103-144; A. Franco, *Considerazioni su ambiente e gestione del territorio nella Langobardia minor da un inedito giudicato celebrato in Alife nel 973*, in «Schola Salernitana – Annali», XXII (2017), pp. 41-70.

però, per ricostruire la realtà rurale trovata in Italia dai conquistatori, e centrale per le successive evoluzioni, sembra essere la linea tracciata dalla decomposizione del sistema delle *villæ* (per secoli la dimensione tipica dell'azienda agricola nel mondo romano)⁴³, il cui principio si ritrova già nel tempo del Dominato (quindi dal III sec. d. C.), e prosegue, con cronologie ed esiti totalmente diversi a seconda dei contesti, oltre la caduta formale dell'Impero, fino a quel fondamentale punto di svolta che fu la guerra greco-gotica (anni 535-553)⁴⁴, lambita dalla calata dei Longobardi guidati da Zottone verso il 570⁴⁵.

I nuovi abitatori trovarono dunque un tessuto economico decadente e irrecuperabile per il venir meno dei legami commerciali e *lato sensu* economici interni all'Impero, e ad esso fuggacemente sopravvissuti; così il loro insediamento fu caratterizzato da atteggiamenti di brutale rapina tanto delle terre produttive private quanto delle proprietà e dei boschi pubblici, in una confusionaria contrapposizione di interessi collettivi e appropriazioni private che, almeno a partire dal secolo VIII, si accrebbe per il potere crescente della nobiltà ducale⁴⁶ pronta a sollecitare dal Duca (dopo il 774 Principe)⁴⁷ l'assegnazione di territori e aziende agricole, tipicamente organizzate secondo il variegato modello della *curtis*⁴⁸.

⁴³ La letteratura sul punto è imponente, citeremo solo G. P. Brogiolo - A. Chavarria Arnau (curr.), *Aristocrazie e campagne nell'Occidente da Costantino a Carlo Magno*, Borgo San Lorenzo 2007, pp. 23-68, avendo però cura il lettore di non assolutizzare dati riferiti a specifici scavi, né di confondere l'Italia meridionale con altre zone del Mediterraneo come la Spagna.

⁴⁴ Cfr. N. Busino, *Rural settlement and economy in Campania (South Italy) between Late Antiquity and the Middle Ages*, in N. Brady - C. Theune (curr.), *Settlement Change across Medieval Europe: Old Paradigms and New Vistas*, Ruralia XII, 2019, pp. 59-60.

⁴⁵ G. Zornetta, *Italia meridionale longobarda*, cit., p. 21; M. Rotili, *I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento*, cit., p. 33 e ss.; M. Rotili, *Benevento e il suo territorio: persistenze e trasformazioni*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Spoleto 2003, p. 831 e ss.. Di qualche residuo interesse può rivelarsi anche la ricostruzione offerta da G. Pochettino, *I Longobardi nell'Italia meridionale (570-1080)*, Napoli s. d. [ma 1930], pp. 15-18. Per le moderne critiche alla ricostruzione tradizionale della migrazione longobarda si veda S. Gasparri, *Migrazione, etnogenesi, integrazione nel mondo romano: il caso dei Longobardi*, in C. Ebanista - M. Rotili (curr.), *Archeologia e storia delle migrazioni: Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e alto Medioevo*, Cimitile 2011, pp. 31-32.

⁴⁶ La questione è spinosa, perché esistono molte prospettive diverse non conciliabili tra loro; citiamo solo T. Indelli, *Tra regno e ducato: Benevento, la politica dei sovrani longobardi e le velleità indipendentistiche dell'aristocrazia ducale*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCVI, 1 (2023), pp. 245-272.

⁴⁷ V. qui la nota n. 39.

⁴⁸ A. Di Muro, *Curtis, territorio ed economia nel mezzogiorno meridionale longobardo (secoli VIII-IX)*, in «Quaderni Friulani di Archeologia», XVIII (2008), pp. 111-112; A. Di Muro, *Territorio e società nel Mezzogiorno longobardo*, Olevano sul Tusciano 2007, p. 47 e ss.; A. Di Muro,

La tradizione vedeva in questi equilibri la manifestazione del vincolo feudale come era stato ricostruito dai giuristi di età moderna sulla scorta dei *Libri feudorum*⁴⁹, ma oggi una più matura dottrina attribuisce la comparsa in Italia meridionale del feudo «classico»⁵⁰, poi ibridatosi con gli usi locali *more Langobardorum*, all'XI secolo, con l'arrivo dei Normanni⁵¹: le proprietà dei nobili beneventani, e senz'altro quelle di una piccola ma solida casta di liberi proprietari terrieri⁵², non erano quindi feudali nei termini in cui lo saranno dopo il Mille, ma originavano, probabilmente, dalla negoziazione e progressivo accrescimento delle terre ottenute a titolo originario come bottino di guerra nei turbolenti anni della conquista⁵³.

In prosieguo di tempo il territorio del principato, così ridotto a brandelli, e prossimo alla divisione politica nei due principati gemelli di Benevento e di Salerno⁵⁴, si caratterizzò per un crescente incastellamento delle *curtes*, laiche ed ecclesiastiche, talora anche sede di un gastaldo, con la creazione di piccoli o minuscoli abitati cinti da mura a difesa da un territorio ostile: sono le realtà scavate negli ultimi anni a Montella, San Pietro in Trita e altre, espressamente qualificate nelle fonti scritte come «*curtis cum castro*»⁵⁵. Né d'altro canto ciò deve erroneamente far credere che questo appiattimento sulla terra abbia comportato

Stratificazioni sociali e legami di dipendenza nelle campagne del Mezzogiorno longobardo (secoli VIII-XI), in «Nuova Rivista Storica», CIV, 2 (2020), p. 551; P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957, p. 105.

⁴⁹ Cfr. F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, Roma-Torino-Firenze 1907, II, p. 198 e ss.; questa posizione deriva dalla ricostruzione storica del giurista napoletano cinquecentesco Marino Frezza: E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., p. 153 e nota n. 429.

⁵⁰ La letteratura in merito non è passibile di sintesi, si v. soprattutto G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015, p. 21 e ss. e p. 48.

⁵¹ J. M. Martin, *Éléments préféodaux dans les principautés de Bénévent et de Capoue (fin du VIII^e siècle-début du XI^e siècle): modalités de privatisation du pouvoir*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches. Actes du Colloque de Rome (10-13 octobre 1978)*, Roma 1980, p. 553 e ss.; G. S. Pene Vidari, *Lineamenti di storia giuridica*, Torino 2013, p. 57.

⁵² C. Violante, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, cit., p. 131.

⁵³ Cfr. A. Di Muro, *Curtis, territorio ed economia nel mezzogiorno meridionale longobardo (secoli VIII-IX)*, cit., p. 112.

⁵⁴ Cfr. G. A. Nobile Mattei, *Il problema della qualificazione giuridica della «Divisio Ducatus»*, in «Historia et ius», IV (2013), paper 2.

⁵⁵ M. Rotili, *Il Molise e l'archeologia medievale: nuovi dati e prospettive di ricerca*, in C. Ebanista – A. Monciatti (curr.), *Il Molise medievale: archeologia e arte*, Firenze 2010, pp. 155-156.

una qualche abbondanza per la popolazione generale⁵⁶, s'è vero che in alcune località dell'entroterra campano lo sfruttamento del suolo e dei pascoli era condotto a livelli di mera sussistenza, addirittura in contesti in cui l'azienda era costituita da rozze capanne in legno, di chiara tradizione germanica, adoperate per usi sia abitativi che manifatturieri⁵⁷.

Pur nell'assenza di un orientamento scientifico condiviso, è opinione generalizzata che proprio questo assetto economico-politico abbia contribuito ad accentuare, nei secoli di dominio «germanico» (cioè delle genti calate con Zotone e dei loro eredi ormai divenuti stanziali), la caratteristica tendenza alla ruralizzazione che si vuole tipica dei Longobardi come popolo conquistatore⁵⁸. A noi in questa sede interessa solo notare che mai nella storia di queste regioni d'Italia le campagne giocarono un ruolo più essenziale che nei secoli longobardi, e questo influsso fortissimo della campagna sulle città e, più in generale, sulla società civile, è stato forse un marchio delle antiche regioni longobarde che ne ha definito le sorti fino all'età contemporanea.

In concreto quindi il Meridione longobardo appare dominato da un caos calmo: le campagne sono oggetto di attività agricole intense, benché non necessariamente redditizie, condotte da uomini e donne in vari gradi di servaggio o di libertà, solitamente raccolti attorno ad imprese fortificate o soggette ad un

⁵⁶ Contra A. Di Muro, *Stratificazioni sociali e legami di dipendenza nelle campagne del Mezzogiorno longobardo (secoli VIII-XI)*, cit., pp. 548-552, dove si fa riferimento a indicatori economici non riferiti alla generalità della popolazione, ma a una élite laica ed ecclesiastica: sostenere che tra VIII e IX secolo siano state monumentalizzate Benevento e Salerno, o il monastero di San Vincenzo al Volturno, significa scrivere una storia nella precisa prospettiva dei ceti dominanti che controllavano la produzione di migliaia di ettari, e potevano permettersi investimenti anche ingenti (per quanto lo possano esser stati quelli longobardi) lasciando nella fame il resto della popolazione, soggetta a varie forme di servaggio nelle campagne. Più correttamente altrove lo stesso Di Muro (*The rebirth of towns in the Beneventan principality (8th-9th century)*), in John Mitchell et al. (curr.), *Encounters, Excavations and Argosies*, Oxford 2017, pp. 116-126) aveva notato che questa «*rebirth of the town*» deriva, in ultima analisi, dal fatto che la città, e non di certo la campagna sperduta nell'Irpinia o in quel che poi sarà il Molise, costituisce la necessaria scenografia propagandistica per il *princeps* del rifondato Principato (ivi, p. 120).

⁵⁷ F. Marrazzi - L. Di Cosimo - A. Frisetti, *Un villaggio di capanne? L'insediamento di Rupe Canina (CE) prima dei Normanni. Nuove riflessioni e problematiche di un sito d'altura nella «Langobardia minor»*, in *VI congresso nazionale di Archeologia Medievale*, Firenze 2012, pp. 354-359. Abitati con capanne sono attestati anche nel torinese: v. Caterina Giostra, *Temi e metodi dell'archeologia funeraria in Italia*, in *Archeologia dei Longobardi: dati e metodi per nuovi percorsi di analisi*, Mantova 2017, pp. 26-27.

⁵⁸ P. Bonacini, *Cultura giuridica e prassi notarile nell'Italia longobarda: le carte di Varsi*, Modena 2012, pp. 16-17.

*castrum*⁵⁹ che rappresenta, in maniera non sempre chiara, l'orizzonte socio-giuridico della vita civile. La vita di questi uomini era stretta entro i confini delle terre cui erano legati, e quindi al potere di laici o enti ecclesiastici, in un contesto che da taluno è stato letto in chiave proto-signorile⁶⁰, ma che, al di là delle etichette storiografiche, rappresenta senza dubbio l'estremo prodotto della territorializzazione del potere, dove il *dominus loci* tende irrefrenabilmente a diventare anche l'autorità politica di riferimento.

3. *La testimonianza delle carte del monastero di Santa Sofia di Benevento*

Fondato o quantomeno inaugurato da Arechi II verso la metà del secolo VIII⁶¹, a pochi passi dal suo *palatium* di Benevento⁶², il monastero di Santa Sofia comprende quella che fu storicamente la chiesa nazionale dei Longobardi del Sud, costruita espressamente per saziare i desideri di grandezza di una politica ducale che forse ideologicamente guarda addirittura ai fasti Costantinopoli⁶³, benché con le dovute proporzioni materiali. Trattare delle sue carte significa, quindi, discutere del patrimonio fondiario di un ente ecclesiastico che incarna la quintessenza di un popolo, e che è al contempo quasi una propaggine ecclesiastica dell'autorità del principe: basti pensare che se Arechi aveva concesso il monastero sofiano a Montecassino nel 774 (TSS, 6), un giudicato di Landolfo

⁵⁹ Sull'incastellamento longobardo v. A. Di Muro, V. Loré, *L'incastellamento in Campania*, in A. Augenti - P. Galetti (curr.), *L'incastellamento: storia e archeologia*, Spoleto 2018, pp. 391-398. Per le nozioni tradizionali sull'incastellamento in chiave storico-giuridica valgono i classici P. Vaccari, *Il «castrum» come elemento di organizzazione territoriale*, in «Rendiconti del reale istituto lombardo di scienze e lettere», LVI (1923), pp. 678-686, e LVII (1924), pp. 453-462; F. Cusin, *Per la storia del castello medievale*, in «Rivista storica italiana», IV (1939), pp. 491-542; G. Vismara, *La disciplina giuridica del castello medievale (sec. VI-XIII)*, in «Studia et documenta historiae et iuris», XXXVIII (1972), pp. 1-122.

⁶⁰ La polemica, tuttora non sopita, è sintetizzata in B. Visentin, *Identità signorili e sistemi di gestione tra età longobarda e normanna. Le terre del castrum iufuni e la Trinità di Cava*, in «ArNoS», III (2011-2012), p. 34 e ss.. Essa si sarebbe giovata molto della prospettiva storico-giuridica, totalmente ignorata dalla letteratura.

⁶¹ Per le questioni cronologiche si veda da ultimo G. Zornetta, *Il monastero femminile di Santa Sofia di Benevento. Ambizioni e limiti di un progetto politico e familiare nell'Italia meridionale longobarda (secoli VIII-IX)*, in «Reti Medievali Rivista», XX, 1 (2019), pp. 3-8.

⁶² Sul rapporto tra *palatium* ducale e chiesa di Santa Sofia nel quadro dell'urbanistica di Benevento longobarda v. L. C. Schiavi, *Benevento e Salerno longobarde alla luce degli studi e delle ricerche archeologiche recenti*, in *I Longobardi oltre Pavia*, Milano 2016, pp. 140-148.

⁶³ Cfr. le diverse tesi riferite in L. Esposito, *Il culto di Santa Sofia Matriona nella Benevento longobarda*, in M. Rotili (cur.), *Tra i Longobardi del Sud: Arechi II e il Ducato di Benevento*, Padova 2017, p. 319 e ss..

II del 944 (TSS, 13), basato evidentemente su prove artefatte e viziato dalla parzialità del *princeps* in veste di giudice, sancì la sottomissione di Santa Sofia «*sub sola dizione Palatii*», segno che i principi beneventani tenevano molto al controllo su questa fondazione e, conseguentemente, sulle sue vaste ricchezze⁶⁴.

Nella parte di tabulario di nostro interesse (secoli VIII-XI) si incontrano pochi documenti memorabili, quasi tutti – almeno quando locali – scritti in un latino claudicante, ed ovviamente infarcito di barbarismi: si tratta principalmente di atti stipulati con privati, provvedimenti degli abati, di qualche alto prelato, qualche atto papale e di qualche principe, ma in generale nulla che sembri riferibile a eventi o circostanze degne di particolare menzione, se si eccettua la memoria di un certo *comes* Madelfrid morto verso il 1045 intestato e senza eredi legittimi «*in finibus Caudense*» (cioè nella valle Caudina, tra Benevento e Montecassino, l'antica *Caudium* dei Sanniti Caudini) durante l'ultima guerra dei Longobardi contro i «*nefandissimi Normanni*» (TSS, 58, 59), che com'è noto li porterà alla disfatta⁶⁵. Lasciando agli storici dell'economia la disamina degli aspetti più propriamente agricoli degli atti esaminati, ci soffermeremo solo su quelli che descrivono e amministrano l'azienda agricola, riconoscendo senz'altro che la rilevanza delle informazioni ricavate è parziale se considerata in sé, ma acquista un qualche interesse soprattutto se letta nel contesto più ampio offerto dai tabularii longobardi meridionali, ricerca che ad oggi manca con grande nocimento tanto della storia giuridica quanto di quella economica e dell'archeologia.

Il contratto propriamente «agrario», anche in senso moderno, più evidente nel fondo documentario sofiano è quello di *consortium*. Non ci dilungheremo qui a ripetere, a mo' di trattazione didattica, la dottrina ottocentesca sul tema⁶⁶: ci basti osservare che esso rientra, e rientrerebbe a tutt'oggi, nel più ampio novero dei contratti associativi agrarii, i quali per loro intrinseca natura sono retti essenzialmente dall'uso, e si adattano forzatamente alle esigenze contingenti

⁶⁴ Una sintesi delle liti tra Santa Sofia e Montecassino, in cui furono coinvolti anche i Pontefici (v. le carte in appendice a E. Cuozzo et al., *Le pergamene del monastero di Santa Sofia di Benevento (762-1067)*, cit., p. 378 e ss., in part. 386-391 e 395-401) è in V. Loré, *I diplomi di Arechi II, Montecassino e un monastero doppio. Sulla storia di S. Sofia di Benevento nei secoli VIII e IX*, in R. Mucciarelli - M. Pellegrini (curr.), *Il tarlo dello storico: studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, Roma 2021, I, pp. 35-54. Sull'amministrazione patrimoniale dei monasteri benedettini nell'Italia altomedievale cfr. P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, cit., p. 103 e ss..

⁶⁵ Sugli aspetti propriamente militari v. G. Coppola, *Battaglie normanne di terra e di mare. Italia meridionale - secoli XI-XII*, Napoli 2015, p. 6, *passim*.

⁶⁶ G. Salvioli, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo*, Modena 1883. G. Tamassia, *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, Milano 1885 p. 213 e ss..

dell'azienda. Anche una parte di quell'antica dottrina, del resto, rinunciò a ridurre a unità situazioni accomunate *ab origine* al più da una vaga etichetta, incapace di rendere la dimensione sostanzialmente pratica (verrebbe da dire *economicamente informale*, pur se piegata ad un formalismo che si pretende giuridico) dell'esperienza consortile⁶⁷.

Questa genesi spontanea dell'istituto, assai simile alla struttura originaria della società longobarda, che come corpo sociale si riconosce principalmente in vincoli di sangue e di amicizia cameratesca, solo ammantati, diremmo noi, da un qualche tipo di sacertà pregiuridica, giustifica la caratteristica che il Salvioli volle propria dei *consortia* come delle altre forme associative longobarde, tra cui quella dei simili *colliberti*, cioè la facoltà di produrre una nuova *lex* convenzionale capace di derogare alle *leges* etniche delle parti. Uno degli argomenti legislativi adottati dall'antico maestro è il seguente: «[scrivi] *contra legem Langobardorum aut Romanorum non scribant* [...] *Et qui aliter facere presumpserit, conponat virgild suum; excepto si aliquid inter collibertus convenerit: ut si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partes consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partes voluntariae faciunt*» (Liut. 91)⁶⁸. Si può discutere sulle ragioni profonde di questo meccanismo, ammesso che sia credibile; a me pare comunque che esse debbano essere ricondotte interamente al principio di personalità della legge⁶⁹, che pacificamente prevede che il diritto emani da un corpo sociale per pura convenzione, tacita o espressa, dei consociati: come ciò vale per la società nel suo complesso, così deve valere per un sottogruppo come il *consortium*, forse fino a giungere al concetto di «*legge privata*» sostenuto dal Salvioli, benché con qualche forzatura⁷⁰.

⁶⁷ Cfr. A. Solmi, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, cit., p. 13 e ss..

⁶⁸ Seguiamo qui l'interpretazione di G. Salvioli, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo*, cit., pp. 10-13; *contra* v. P. S. Leicht, *Il diritto privato preirmeriano*, cit., p. 13, nonché F. Calasso, *Medio evo del diritto*, Milano 1954, pp. 185-186, M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, cit., pp. 9-10, dove il testo di Liutprando – rivolto ai notai (*scrivi*) che devono ricevere gli atti pubblici – è interpretato come se facesse riferimento alla *professio iuris*, e quindi (desumo) fosse possibile per una parte mutare la propria *lex* col consenso dell'altra. Ma, osservo, perché mai si sarebbe dovuta concedere o negare una simile facoltà? E perché solo ai colliberti? Molto più ragionevole la tesi di Salvioli di una «legge convenzionale», tanto più che Liutprando chiosa che «*quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant*»: cioè la «legge convenzionale» trovava il suo limite nel diritto successorio, che non poteva essere derogato.

⁶⁹ Sulla personalità della legge o del diritto la letteratura è imponente: citiamo solo F. Calasso, *Medio evo del diritto*, cit., p. 105 e ss.; P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, cit., pp. 62-74; e, in maniera critica, L. Loschiavo, *Legislazione e prassi nella Benevento longobarda*, cit., pp. 542-543.

⁷⁰ G. Salvioli, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo*, cit., pp. 10-11.

Tutti questi aspetti emergono in quello che, forse, dal punto di vista storico-giuridico è il documento più interessante del tabulario longobardo sofiano: una lunghissima e contorta costituzione di *consortium* ordinata da alcuni nobili campani nell'aprile del 1010 a Benevento (TSS, 31), tra i quali spicca, autorizzata dal mundualdo Poto, la *comitissa* Grisa, figlia del duca Sergio III di Napoli⁷¹. Non mi sembrano identificabili le eventuali ragioni politiche dietro la costituzione di questo gruppo eterogeneo di personaggi, tra cui troviamo, assieme a Grisa, tal Aldemario del fu Totone, il conte Dauferio del fu conte Roffredo e il conte Adelferio del fu conte Adelferio; l'origine della loro comunione d'intenti è probabilmente solo giuridica, perché scrivono di avere «*communiter [...] hereditatem*», peraltro anche con terzi non comparenti in atto, benché – cosa alquanto strana – non riferiscano la provenienza di questo patrimonio, forse ascrivibile a qualche antenato in comune talmente risalente da essersene persa memoria.

Con la carta si concedono ampie terre a dei *consortes* (per la verità mai così definiti, ma la natura del rapporto è chiara, come concordano gli editori), tanto a titolo personale quanto «*pro parte et vice de omnibus illis qui in mediis rebus modo habitant, vel ad habitandum venerint*», al fine della coltivazione e del popolamento della campagna di Fragneto Monforte (BN), con piena facoltà di edificare castello, fortificazioni, mulini sul fiume Tammaro, case e chiese, nonché di «*ordinare*» i relativi sacerdoti (evidentemente «*ordinare*» nel senso di *designare*, e non certo di *consacrare*)⁷², nominare giudici e notai⁷³ («*de vestris faciatis iudicem et notarium, iustam vestram voluntatem*»), far legna «*pro case et pro foco*», pascolare gli «*animalia*» ed esercitare altri diritti che altrove in Italia si trovano riservati al *dominus*, come la facoltà di «*ordinare et maritare*» (cioè *accasare*) liberamente le donne; la controprestazione a carico dei *consortes* è costituita da una serie di tributi in maiali, granaglie e cacciagione, da pagarsi annualmente ai nobili concedenti, il cui titolo giuridico appare interamente contrattuale. Ad un'analisi sommaria appare evidente che molte di queste disposizioni, dalla nomina dei giudici alle questioni matrimoniali, fino al tributo in maiali, sono assai simili al privilegio dell'abate Desiderio di Montecassino (poi Papa Vittore III) del 1060 in pro degli

⁷¹ Mi pare ragionevole credere che Grisa fosse *in mundio* perché sposa del conte longobardo Nicola, figlio di Adelferio, nominato nell'atto, e dal matrimonio col quale aveva forse ereditato la legge personale longobarda.

⁷² Probabilmente nella mentalità concreta dei disponenti i presbiteri sono titolari di un beneficio ecclesiastico o di altre forme di legame reale con la chiesa che i *consortes* hanno diritto a costruire, la quale evidentemente doveva autosostentarsi; non doveva sembrare strano, quindi, che come fossero i *consortes* a mantenere il parroco, così dovessero essere loro a designarlo.

⁷³ Sulla figura del notaio nella *Langobardia minor* v. P. Bertolini, «*Actum Beneventi*»: documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX), cit., p. 153 e ss..

abitanti di Traetto, oggi Minturno (LT)⁷⁴: sembra particolarmente necessario uno studio ad ampio raggio per ricostruire il preciso contesto socio-giuridico di queste carte.

Come si vede, la portata del documento eccede i confini di questo piccolo studio, ed esso merita migliore indagine; nondimeno si può qui notare brevemente che esso mostra una tendenza che, mi pare, finora non è stata adeguatamente rilevata in dottrina, cioè quella ad adoperare il *consortium* come cornice economico-giuridica in cui collocare un fenomeno essenzialmente socio-politico che è la nascita di una nuova comunità. *Mutatis mutandis*, è un po' come se qualcuno, oggi, pretendesse di fondare un comune costituendo una società di persone: in questo caso, in effetti, dal punto di vista meramente fattuale, gli elementi di una gestione «pubblica» nel senso di «comune» ci sono tutti, manca solo la dimensione romanistica della «pubblicità» in senso statutale, restando la società, come il *consortium*, un rapporto tra privati. Si tratta quindi di intendersi su cosa sia «pubblico» e cosa sia «privato», e la risposta non è di teoria generale, ma essenzialmente storica.

Va osservato, peraltro, che nel 1196, quasi due secoli dopo la carta beneventana del 1010, il medesimo meccanismo giuridico fu adoperato dall'abate Amato del monastero palestinese di Santa Maria di Valle Giosafat per costituire il casale di Mesepe presso Paternò (CT), adoperando dei coloni «*qui de Calabria ierunt in Sicilia*»⁷⁵: forti delle suggestioni scaturenti dal documento sofiano possiamo supporre che si trattasse di uomini della Calabria longobarda già soggetta a Benevento⁷⁶, non nuovi all'uso di simili «*pacta*», anche qui non denominati di *consortium* ma certamente tali. Il confronto tra le due carte, del tutto inedito, merita più ampio spazio, ma alla luce dei documenti beneventani l'identità dell'istituto appare evidente, e sfuggì ai normannisti siciliani forse per una non piena consapevolezza della rilevanza della personalità della legge nel medioevo normanno⁷⁷, che pacificamente consentiva agli ex sudditi del Principato di vivere secondo la *lex longobarda*.

⁷⁴ Trascritto in E. Gattola, *Ad Historiam Abbatiae Cassinensis accessiones*, pars I, Apud Sebastianum Coleti, Venezia 1734, p. 158, e studiato da J. M. Martin, *Les seigneuries monastiques*, in R. Licinio - F. Violante (curr.), *Nascita di un regno*, Bari 2008, p. 185.

⁷⁵ C. A. Garufi, *Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», V, 1 (1908), p. 19.

⁷⁶ Sulla Calabria longobarda v. M. Costantino et al., *La presenza longobarda nell'odierna provincia di Cosenza. Nuovi dati per una rilettura del paesaggio della Calabria settentrionale*, in F. Sogliani et al. (curr.), *VIII congresso nazionale di Archeologia Medievale*, Firenze 2018, II, pp. 246-248.

⁷⁷ L. Gennaro, *Il «signum» di Anserio: memoria grafica del primo vescovo normanno di Catania*, in «Diritto e Religioni», XV, 1 (2020), pp. 309-310.

Altre carte fortunatamente preservate nel tabulario sofiano parlano direttamente dell'azienda agricola come organizzazione di mezzi finalizzata alla produzione, e consentono quindi di indagarne direttamente la consistenza: centrale a tal fine appare un atto per notar Aufrido di Benevento, datato aprile VIII indizione, ottavo anno del ducato di Arechi II, cioè all'anno 785, contenente le volontà dello sculdascio Trasemondo, figlio del fu Costantino, ormai allettato da malattia (TSS, 8).

Erroneamente interpretato dagli editori come *testamentum*, si tratta in realtà di una *donatio mortis causa*⁷⁸ in favore di Santa Sofia, in cui il trasferimento dei beni donati è soggetto alla condizione sospensiva della morte del donante («*post bero disscessum <sic> cuncta, que superius legitur, in predicto monasterio Sancte Suffie remaneat in possessionem*»), il quale donante ne ritiene quindi a pieno titolo la proprietà («*in mea sit potestate ordinandi, regendi et gubernandi*»), e necessariamente – in un regime che difetta di trascrizione – si obbliga a non alienare a terzi il bene donato («*non me liceat in ali venerabilia loca offerendi, aut per quavis titulo alienandi*»); è quindi da escludere che il donante abbia voluto compiere una qualche riserva di usufrutto, come opinano gli editori, atto diverso che – in ogni caso – non è conciliabile con un testamento. Il principale lotto donato è un possedimento in località Monte Bonioni, forse presso Venticano (AV), di cui una parte era stata acquistata dal gasindio Grisione, figlio del fu gastaldo Lupone⁷⁹, e che certamente era gravato da una piccola azienda agricola, costituita da «*casas, vineis, territoria, pratis, campis, et silbis, culto vel inculto*», trasferita ovviamente con tutti i servi: i coniugi Marsulu e Rattipergera, la loro figlia Rattola, e i tre celibi Catziunu, Urso e Lioderamo. Il documento però si spinge oltre, perché Trasemondo ha chiara l'operazione giuridica da compiere, che non consiste nella mera cessione delle terre, ma per l'appunto delle terre entro l'azienda, come unità produttiva; per questo, dopo i servi, enumera tutti gli immobili per destinazione (per usare un concetto ancora presente nel codice francese) che erano funzionali all'attività

⁷⁸ V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 2012, pp. 582-584; M. Patrone, *Uno sguardo storico-comparatistico sulla «donatio mortis causa»*, in *Trust e attività fiduciarie – quaderni*, 13, 2018, in particolare le pp. 31-38; C. La Rocca, *Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni «post obitum» nel regno longobardo*, in L. Paroli, *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda*, Firenze 2011, pp. 43-44 nota n. 76.

⁷⁹ L'atto di acquisto, di scarso interesse storico-giuridico, è in TSS, 7 (aprile 784). Non capisco perché gli editori non abbiano collegato quest'ultimo documento alla *donatio*, di cui è evidente titolo di provenienza (e solo per questo è stato conservato dai monaci): il notaio Aufrido, che non ha la carta davanti, trascrive dalla viva voce di Trasemundo che la terra fu comprata «*a Lupo et Grisione filio eius*», ma è un fraintendimento, perché il donante intendeva dire di aver comprato da Grisione figlio del fu Lupo «*qui fuit gastaldus*», già premorto, come risulta da TSS, 7. La compravendita, in ogni caso, comprende almeno tre lotti siti, apparentemente, in località diverse, e non tutti furono donati al *monasterium*.

d'impresa, forse ricostruendo a memoria il contenuto del magazzino, e cioè: «*carro ferrato uno, vobi [bovi, ndr.] pario uno, caballo uno, caldaria una, catena una, sappas duas, potaturia dua, gallegas duas, arato cum bomere suo, iugo conciato uno, cuniaria una, dolaturia una, fressuria una, ronca una*».

È difficile desumere da questi dati se l'azienda si manifestasse sul territorio con una struttura materiale specifica, e cioè se si trattasse di un tipo socio-economico dotato di strutture fisse caratteristiche, come la *curtis*, così come è impossibile capire quale fosse la produttività concreta di sei servi muniti solo di due zappe, un'ascia (*dolaturia*) e una roncola, per citare solo gli attrezzi identificabili tra quelli elencati⁸⁰. Il quadro che emerge, in ogni caso, è di estrema povertà: poca manodopera, pochi mezzi, qualche bestia utile a malapena a tirare l'aratro ed al comune trasporto, e di conseguenza – presumibilmente – appezzamenti agricoli avidi di frutti, e buoni principalmente per l'autosostentamento della massa servile e della famiglia parassitaria del padrone. Questa dimensione, che tutto sommato ricorda da vicino la realtà contadina ancora descritta nel Mezzogiorno di metà '900 dalla letteratura meridionalista, mi sembra perdurare anche nei secoli successivi, soprattutto nei contesti più disagiati del Principato: fa riflettere a tal proposito una carta del 1043 (TSS, 55) con cui un gastaldo dispone dei beni di alcuni uomini liberi emigrati altrove, e cioè un casalino, una vigna, un incolto e un orto, forse il minimo per sopravvivere. Anche la descrizione di ben due *consortia* familiari, che gestivano undici «*trophe*» (piedi) di ulivo ciascuno ad Ariano nel 1062 (TSS, 93, 94), interessanti per l'aspetto giuridico della cessione di quote sociali, sembra far riferimento ad un'economia di mera sussistenza.

La ristrettezza economica può pure desumersi dagli arzigogoli giuridici confezionati dalle parti, che spesso si riservano comproprietà e contorti diritti su cosa altrui per valori presumibilmente molto bassi: ad es. in una donazione del 1024 (TSS, 39), relativa ad alcune proprietà presso Ariano Irpino (AV), il donante precisa che «*reserbabi mee proprietatis ipsa curte ubi ipse nuci sunt, quem ego commune habeo*», mentre ricomprende nella liberalità terre a bosco («*silba*»), vigneti e saliceti; in una carta dell'anno successivo (TSS, 40) il donante precisa che la terra venduta, coltivata a noci e pere, era gravata da un diritto reale nei confronti del di lui fratello, il quale poteva impossessarsi di metà del raccolto: «*tantum exceptavimus [...] medietate de ipse nuci et de ipsa peragene quod inde debet tollere ipse Maio germanus meus et suos heredes*».

⁸⁰ Il problema appare irrisolvibile: si v. l'offerta del chierico Aderico del 1006 (TSS, 29), in cui compaiono termini incomprensibili come *bacina*, *bocta*, *tina* e *tiaſpa*; sul punto v. G. B. Pellegrini, *Terminologia agraria medievale in Italia*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, cit., pp. 605-661.

L'immagine cupa e desolata mostrata dalle carte altomedievali muta ovviamente nel corso dei secoli, anche se è difficile capire le ragioni dell'evoluzione sociale: l'azienda che per Rotari e Trasemondo è necessariamente lavorata da persone in condizioni di servaggio, dopo il Mille compare anche nella veste, tipica ancor oggi, dell'affitto a uomini liberi, come conferma la bellissima carta del 1033 (TSS, 46) relativa a un terreno sito in «*loco de Leocubante propinquo ecclesie Sancti Donati*», località tra Apice e San Giorgio del Sannio diffusamente attestata come casale o «*villa*» del monastero fino alla piena età normanna⁸¹. I due coloni, i germani Giovanni e Bernardo figli di Donato, si impegnano a coltivare il fondo per quindici anni e cinque mesi (quindi all'incirca per un'indizione), impiantando – come pare di capire – una vigna⁸², e pagando al monastero tanto il «*terraticum secundum consuetudinem loci*» quanto, entro dati termini, la quarta parte del vino maturato nei tini di un certo palmento («*vinum [...] recolligat illud ad palmentum et tina [...], et sic inde nobis darent quartam partem*»). Analogamente, a partire dal 1062 un'altra (o la stessa) terra nella medesima località verrà concessa *ad pastinandum* (TSS, 98, 99, 102), come altrove attestato (TSS, 53). Al di là della possibilità di ricondurre *tout court* tutte queste ipotesi, o almeno le ultime, al tipo classico del contratto di pastinato⁸³, esse andrebbero soprattutto confrontate con atti analoghi dagli altri tabularii longobardi⁸⁴.

Comunque l'esigenza di trovare manodopera libera, quindi superando gli schemi servili che ci aspetteremmo, compare anche in una carta del vescovo Bonifacio di Ariano del 1039 (TSS, 52), in cui il presule scrive che la diocesi possedeva una terra ridotta a «*desertum*», addirittura «*que laborare minime balere*», e quindi posseduta «*sine aliquo affectu*», sicché egli aveva deciso, d'accordo con «*sacerdotes et levite [...] per commune consilium*» di venderla a tal Guisenolfo figlio di Pietro per dieci denarii d'oro. Siamo qui, ovviamente, in una dimensione di pura valutazione economica che, in sé considerata, può solo prestarsi a considerazioni di storia economica, ma in astratto, come diremo a breve, si presta anche ad altre valutazioni teorico-giuridiche.

Fin qui l'azienda agricola destinata alla produzione; ma le carte di Santa Sofia hanno qualcosa da narrare anche riguardo alle imprese di lavorazione e trasformazione. Particolarmente interessante, a tal riguardo, una vendita di una quota

⁸¹ G. A. Loud, *A lombard abbey in a norman world*, in «Anglo-Norman Studies», XIX (1997), p. 284.

⁸² La vite è la coltivazione più attestata nel tabulario; per uno sguardo generale sulla questione v. A. Di Muro, *La vite e il vino*, in P. Dalena (cur.), *Mezzogiorno rurale: olio, vino e cereali nel Medioevo*, Bari 2010, pp. 133-274.

⁸³ S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo*, cit., p. 283 e ss.; A. Lizier, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale*, cit., pp. 84 e ss..

⁸⁴ Cfr. A. Di Muro, *La vite e il vino*, p. 147 e ss..

di un mulino ad acqua compiuta da due *consortes* di legge longobarda (un diacono e sua moglie) dimoranti ad Ascoli Satriano, nella Puglia bizantina, nel dicembre 941 (TSS, 12). La vendita è congegnata in due momenti giuridici: da un lato la cessione delle parti che compongono fisicamente il mulino («*ex eo molino, tam de ipse macine, et de ipsa ferraturia, et de ipsa sedibilia et cum exianda ex ipsa aqua*»), dall'altro la solenne promessa che né i venditori né altri *homines* (clienti del mulino o servi?) avrebbero più adoperato il mulino, inteso nelle sue parti, per macinare («*ad macinandum nec nobis et neque nulli alii ominibus ex ibi aliqua abendam reserbavimus portionem*»).

La descrizione è interessante perché mostra una prospettiva diversa da quella che ci aspetteremmo alla luce dell'esperienza del nostro tempo: evidentemente una visione pratica del mulino come bene produttivo imponeva di specificare che era venduto lo stabile con l'intero meccanismo funzionante nelle sue parti, e non il solo immobile vuoto degli apparati meccanici. Quanto invece all'obbligo di non fare, l'interpretazione che appare più ragionevole richiama agli usi agricoli, in cui può esistere una prassi di utenza condivisa delle infrastrutture della campagna, pur in assenza di un diritto vero e proprio: è un'espressione di quella dimensione «pregiuridica», o meglio giuridica in maniera *preirmeriana*, di cui abbiamo già parlato, ove la società produce norme con vari livelli di coerenza, ma tutte accomunate dalla rispondenza ad un «comune sentire» non definibile *more geometrico*.

L'ultima realtà che compare nelle carte sofiane è quella dell'azienda ittica, organizzata con strutture fisse («*piscaria edificata*») lungo il corso dei fiumi: è il caso di un *memoratorium* relativo alla cessione di alcuni beni del fu Conte Pietro, compiuta dai suoi figli nel marzo 999 (TSS, 23), tra i quali beni compaiono, oltre alla *piscaria*, anche una casa e un orto, il tutto in contrada Castelmagno presso San Bartolomeo in Galdo (BN). Poiché le carte conservate non rappresentano che una frazione non statisticamente significativa delle attività economiche esistenti nel lasso di tempo da loro coperto (questa è un'aberrazione nota degli studiosi sulle fonti scritte che qui non possiamo approfondire, ma è evidente *in re ipsa*), il fatto che sia attestata almeno questa realtà suggerisce la rilevanza della pesca fluviale nell'Italia centro-meridionale, dove evidentemente la lontananza dal mare rendeva difficile l'approvvigionamento di pesce marino. Sarebbe da indagare, in concreto, come fossero organizzate queste *piscaria*, e chi consumasse questo pesce, che poteva anche essere un bene di lusso, per quanto ne sappiamo. Né le carte dicono altro.

Noterà il lettore che manca totalmente la pastorizia: il tabulario non contiene alcuna notizia in merito, salvo qualche menzione indiretta (TSS, 31), e non solo relativamente agli ovini, ma anche alle vacche da latte. Poiché non si può in alcun modo escludere che fosse un settore rilevante, si deve desumere che essa

fosse praticata, nei prati e negli incolti diffusamente citati dalle carte, da uomini liberi con le loro proprie bestie, i quali pagavano evidentemente la pastura al *monasterium*. Ma siamo nella pura congettura.

4. Conclusioni: la luce della storia e i vetri appannati della storiografia

Il tabulario di Santa Sofia è una miniera di informazioni sui Longobardi meridionali, ed è ovvio che ogni specialità della ricerca storica vi troverà qualcosa da indagare. Quel che emerge da questa indagine sommaria è che sussiste in queste carte un intimo legame tra aspetti economici e giuridici che travalica di molto le eventuali suggestioni politiche attribuibili agli attori pubblici, sia laici che ecclesiastici, che pure fugacemente vi compaiono. Con ciò non si vuole negare in astratto la possibilità di adoperare questa fonte come grimaldello per penetrare i pochi o molti aspetti ancora oscuri della politica del Principato longobardo, ma appare evidente che la maggiore rilevanza del tabulario stia negli squarci propriamente sociali che testimonia, e quindi nella possibilità di leggere in esso le dinamiche dell'adattamento dei Longobardi alla sedentarietà nelle terre strappate ai Romani, in cui la dimensione giuridica è modellata sull'esigenza economica, e non viceversa⁸⁵.

Se ciò è vero, o almeno accettabile dal punto di vista dell'impostazione scientifica, allora la riscoperta di queste carte va compiuta *à rebours*, cioè ricostruendo prima la realtà socio-economica e poi provando a penetrare, attraverso le fonti documentarie, il modo in cui essa è stata immortalata e ordinata dalla «*lex*», una legge che – non cesseremo di osservare – non è mai il nostro diritto positivo, ma piuttosto una dimensione mentale del vivere in una collettività, un giudizio di buon senso con cui, sulla scorta di un'indefinibile tradizione patria, si dà un certo significato convenzionale a determinate situazioni materiali.

Solo in questa prospettiva si può comprendere l'esigenza del compratore di pretendere la promessa, da parte del venditore, che questi non eserciterà più il suo residuo «diritto sociale» a usare il bene venduto (TSS, 12); l'ingenuità del vescovo che descrive in un atto pubblico l'inutilità concreta di un terreno agricolo improduttivo per ottenere la giustificazione (sia sociale che, probabilmente, spirituale) di una vendita eccezionalmente compiuta dalla «manomorta» ecclesiastica (TSS, 52); la spontaneità con cui si dispone che una comunità di nuova fondazione possa eleggersi autonomamente dal suo stesso corpo sociale il giudice, il notaio, il prete (TSS, 31); ma anche il bisogno del *monasterium* di

⁸⁵ Mi pare la stessa prospettiva proposta in A. Solmi, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, cit., p. 11 e ss..

chiedere al vecchio Trasemondo la promessa formale che egli non venderà ad altri il bene donato, in una dimensione che è palesemente più morale che giuridica, perché ovviamente non esiste nessuna sanzione, né nella *consuetudo*, né nella *lex* dei *Reges*, né in quella convenzionale della donazione, per l'eventuale contravvenzione (TSS, 8).

Si osserverà che in questo modo ci si pone in necessaria continuità con quella tendenza a valorizzare gli aspetti socio-economici della ricerca storica ed archeologica che fu osservata nei primi anni '60 del secolo scorso, epoca di militanze marxiane⁸⁶, già dal Momigliano⁸⁷, e su cui il Paradisi tagliò corto dicendo che «*la storia sociale ed economica non è ancora storia del diritto*», pur ammettendo che le due fossero necessariamente intersecate⁸⁸. Se pure si può concordare sul fatto che, da un punto di vista di teoria generale, una cogenza sociale, determinata da ragioni economiche o morali, non equivalga a un dovere giuridico, dal punto di vista della storia è evidente che le carte preirneriane della *Langobardia minor* (ma il concetto può essere facilmente esteso ad altri tempi e luoghi) non mostrino con evidenza una coscienza diffusa della differenza tra le due ipotesi, e si sarebbe tentati di dire, rievocando l'elitropia di Calandrino, che qualcosa non è visto dove non è: intendo dire che per questi *Langobardi* nel loro mondo «c'è quello che c'è»⁸⁹, ossia la casa, l'aratro, il mulino, la terra, il fiume, e tutti i consociati si aspettano che, a garanzia della comune convivenza, ciascuno di loro si attenga a determinate linee di condotta nel rapportarsi a questi beni, diversificate in innumerevoli sfaccettature a seconda del riconoscimento sociale che taluno vanta riguardo al loro uso.

Noi chiamiamo queste linee di condotta «consuetudini» pensando alla nostra dimensione moderna della consuetudine come norma non statutale, ma conoscibile quando applicabile perché espressamente richiamata dalla legge (art. 8 preleggi), e i riconoscimenti sociali «diritti» in senso soggettivo, come

⁸⁶ Cfr. R. Francovich - D. Manacorda, *Dizionario di Archeologia*, cit., pp. 184-186.

⁸⁷ A. Momigliano, *Sullo stato presente degli studi di storia antica (1946-1954)*, in A. Momigliano, *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1960, p. 320.

⁸⁸ B. Paradisi, *Il problema della storia del diritto nel contesto della storiografia contemporanea*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, cit., p. IX.

⁸⁹ Com'è stato osservato, la prospettiva del diritto come «*legge interna al fatto*» è stata presente nella riflessione della dottrina novecentesca riguardo il diritto agrario, nel cui contesto spicca la figura di Giuseppe Capograssi (cfr. G. Cazzetta, *Natura delle cose e superbia del legislatore: Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in «*Rivista di Diritto Agrario*», LXXXII (2003), p. 8 e ss.; G. Cazzetta, *L'attrazione del reale. Storicità del diritto nel pensiero di Paolo Grossi*, in «*Rivista di Diritto Agrario*», CI (2022), pp. 418-441). Si tratta di un tema dalle molteplici sfaccettature teoriche che, nelle dinamiche proprie della storia del diritto, va declinato nell'ottica delle fonti e, quindi, della ricostruzione della mentalità antica.

riconosciuti da un diritto in senso oggettivo fatto essenzialmente di leggi⁹⁰; questo punto di vista però appare fuorviante quando si ragiona di una società interamente retta dalla consuetudine, scritta, orale o fattuale, perché razionalizza con argomenti moderni (di una «modernità» che, notavamo, comincia alla lontana nel XII secolo) strutture che sono esistite in assenza di un impianto teorico-giuridico, e a cui questo impianto è stato aggiunto, storicamente, solo in un secondo momento ad opera di una riscoperta *scientia iuris*. La quale *scientia iuris* di diritto comune, va sempre precisato, a sua volta non esiste eternamente nel diritto di Giustiniano, come se i Glossatori avessero riesumato dalla tomba il diritto romano «dei Romani»⁹¹, ma si è manifestata nella storia in una contingenza precisa (economica, sociale, politica e anche religiosa) che è quella del nostro Medioevo latino, da cui non può essere scissa⁹².

Se dunque ci poniamo nell'ottica longobarda e ci liberiamo dall'idea che le norme siano trascendenti dall'equilibrio sociale, restano solo le norme immanenti nella società, le cose che «sono come devono essere», e cioè le consuetudini storicamente intese, dal cui mare vivente il *Rex*, qual demiurgo giuridico, pesca quelle meritevoli di essere immortalate nella *lex*, non creando *ex nihilo*, ma rielaborando equilibri preesistenti, e determinati in ultima analisi soprattutto dalla contingenza economica in cui vegeta il corpo sociale. In tal senso il primato dell'archeologia nella storia dei Longobardi e, più in generale, dei popoli con diritti preirneriani, è giustificato proprio dal bisogno di ricostruire questa contingenza, guardando oltre i limiti propri delle fonti scritte: è questo forse il vero motivo per cui il giurista non vuole avventurarsi più sulle vie del diritto altomedievale, perché inconsciamente persuaso di star percorrendo sentieri non più ricostruibili con la squadra ed il compasso del diritto di tradizione romanistica, ma bisognosi di altre prospettive e, senza dubbio, anche di altre competenze.

È innegabile che queste considerazioni, suggerite dal documento longobardo come campione d'una esperienza di vita, con la loro astrazione si pongano al di là della tradizione europea di teoria generale, che fa riferimento tipicamente alle categorie dell'Occidente latino, e siano più vicine invece a quella prospettata «unificazione dogmatica» della storia giuridica con l'etnologia e la sociologia che fu suggerita lucidamente dal Luhmann nella sua memorabile *Rechtssoziologie*⁹³. Ma, se ciò può mai consolare i tradizionalisti, si osserverà anche

⁹⁰ Su questi temi cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma 2023 (I^a ed. 1995), pp. 10-11.

⁹¹ Cfr. M. Bellomo, *Dal Medioevo delle consuetudini signorili al 'Medio Evo del diritto' di Francesco Calasso*, cit., pp. 12-13; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 11.

⁹² Cfr. F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, p. 5 e ss., 35 e ss..

⁹³ N. Luhmann, *A sociological theory of law*, Abingdon 2014, I^a ed. 1972, p. 114.

che questa prospettiva si presta bene a superare la trita contrapposizione tra «germanesimo» e «romanesimo» che sta a fondamento della dottrina storico-giuridica italiana⁹⁴: se ammettiamo che il diritto dei Longobardi non fu un diritto fondato su una presunta ideologia culturale germanica e addirittura «ariana»⁹⁵, e prendiamo atto, piuttosto, che le sue peculiarità siano frutto delle contingenze socio-economiche cui dovettero adattarsi nelle loro peregrinazioni dal nord Europa fino al sud Italia, allora leggeremo l'intera vicenda longobarda come la storia di un progressivo adattamento, in cui un popolo lentamente dismette un abito antico per trovare un nuovo equilibrio in una terra diversa abitata da altri gruppi sociali, a loro volta portatori di un proprio equilibrio adattativo.

Non dunque uno scontro di civiltà avente proporzioni addirittura «spirituali»⁹⁶, ma un incidente storico che coinvolge due modi di vivere disparati determinati da contingenze diverse, e su cui prevarrà alla fine il diritto dei Romani per ragioni altrettanto contingenti: più adatto all'espressione di un potere pienamente «pubblico» e di una società organizzata razionalmente, sia nella dimensione civile che in quella ecclesiastica, nella veste scientifica datane dai Glossatori esso si rivelerà senza dubbio vincente contro le logiche rozzamente pratiche e tribali del diritto Longobardo, la cui vitalità scemerà progressivamente man mano che, per l'adattamento ai nuovi equilibri imposti dalla realtà italiana, verrà meno l'originale dimensione socio-economica che ne aveva determinato l'esistenza e lo sviluppo⁹⁷, fino a trasmutarsi in un fossile giuridico rappresentato dal solo «*ius scriptum*» delle leggi regie⁹⁸, ormai privo della capacità di inglobare nuove consuetudini estranee a quel *corpus*.

In questa veste, com'è noto, compare in un celebre passo della costituzione *Puritatem* di Federico II, forse interpolato ma coerente col più ampio quadro della legislazione federiciana, che lo ammetteva al rango di «*ius commune*» al pari del diritto romano, con orrore di quanti, nel nuovo corso postirneriano, volevano relegarlo al più al rango di mero «*ius proprium*»⁹⁹: quest'ultima si dimostrò

⁹⁴ Cfr. L. Loschiavo, *Il più antico «processo» longobardo: per una rilettura*, cit., pp. 142-144.

⁹⁵ E. Besta, *Avviamento allo studio della storia del diritto italiano*, Milano 1946, p. 77.

⁹⁶ Così il Calasso, in *Medio evo del diritto*, cit., pp. 105-106; è evidente nelle concezioni sottese a certe espressioni il peso della storiografia idealista.

⁹⁷ Cfr. la questione, molto interessante, della creazione di consuetudini miste romano-germaniche trattata, tra gli altri, da F. Calasso, *Medio evo del diritto*, cit., pp. 186-188.

⁹⁸ Cito dalla celebre pagina di Roffredo Beneventano († 1243) che teorizza la necessità di rivolgersi al diritto romano in via sussidiaria per colmare i vuoti del diritto longobardo: «[si] de iure scripto [langobardo, ndr.] aliquid non cavetur, communi iure, id est romano, vivamus» (cit. in F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, cit., p. 55).

⁹⁹ La letteratura sulla *Puritatem* è notevole, citiamo solo: E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., pp. 458-460; E. Cortese, *Immagini di diritto comune medievale: semper aliud et*

senz'altro una posizione storicamente vincente, se contiamo che, riorganizzato in una compilazione di XI secolo condotta a imitazione dei *libri legales* giustiniani, la *Lombarda*¹⁰⁰, il diritto dei Re Longobardi riuscì a resistere nei territori dell'ex Principato fino alla piena età moderna¹⁰¹. Ma, ancora una volta, quello della tradizione post-longobarda bassomedievale e successiva, per quanto circolante con il nome di Rotari, di Liutprando o di Astolfo, non sarà più lo stesso diritto dei Longobardi che scesero lungo l'appennino per dominare Pavia o razziare Benevento: è un diritto codificato, di cui si serve una popolazione ormai meticcia pronta ad adeguarsi ai costumi delle successive dominazioni, e su cui la forza scientifica del romanesimo ha avuto la meglio¹⁰², lasciando le carte di Santa Sofia, tra le altre, a testimonianza di un'epoca intensamente vissuta e definitivamente cessata.

idem, in I. Birocchi - A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 8-10; M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, cit., pp. 109-113.

¹⁰⁰ *Legis Langobardorum libri tres sive syntagmata duo, Lombarda vulgo dicta, ex Libro Papiensi confecta*, in *Monumenta Germaniae historica*, legum tomus IIII, Hannoverae 1868, p. 607 e ss..

¹⁰¹ A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 258; E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., p. 233 e nota n. 15; C. Mantegna, *Copisti-editori di manoscritti giuridici: la Lombarda del ms. Cassinese 328 e la sua posizione nella normalizzazione del testo*, in H. Spilling (cur.), *La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIII^e Colloque international de Paléographie Latine (Weingarten, 22-25 septembre 2000)*, Parigi 2003, 251-265.

¹⁰² Cfr. F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, cit., pp. 51-56.